

REPUBBLICA ITALIANA

N.6320/09 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7052 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ANNO 2006

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7052/2006, proposto da SESTITO SALVATORE & FIGLI s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., e dal sig. Giovanni Guarnieri, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Aiello e Pietrangelo Jaricci, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio del secondo, via Boezio n. 92;

contro

la Regione Calabria in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Falduto dell'Avvocatura regionale, selettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell'avv. Graziano Pungi;

e nei confronti di

Romano Autolinee S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Mirigliani, elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, via della Frezza n. 59;

per la riforma

della sentenza TAR Calabria n.363/2006, resa tra le parti;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio della regione Calabria e della società Romano Autolinee;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2009, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avv.ti Jaricci e Calogero, quest'ultimo per delega di Falduto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR Calabria ha respinto il ricorso (e relativi motivi aggiunti) proposto dalla società Sestito Salvatore & Figli e dalla ditta Giovanni Guarnieri avverso i seguenti atti:

- decreto n. 205 del 17 dicembre 2004, con il quale il Dirigente del Dipartimento Trasporti ha definito negativamente la domanda avanzata dalla ricorrente per l'inserimento nella società consortile SCAV in attuazione delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale in materia di aggregazione di imprese esercenti servizi di TPL ed ha disposto la revoca (con decorrenza 1 gennaio 2005) delle concessioni regionali gestite dalle ricorrenti;

- D.G..R. 3 novembre 2004 n. 820, con la quale si è disposta la scadenza di tutte le concessioni di esercizio di TPL sul territorio regionale alla data del 31 dicembre 2004 e si è stabilito, altresì, il

divieto di rinnovare tali concessioni alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2004, non sviluppino una percorrenza annua superiore a 600.000 chilometri, una volta esauritesi le procedure consentite dall'atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 481 del 30 giugno 2003, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale;

-decreto dirigenziale del 22 dicembre 2004 n. 212, con il quale il Dirigente del Dipartimento Trasporti ha adottato le definitive determinazioni in ordine alla domanda e dichiarazione di associazione delle ricorrenti SESTITO e Guarnieri a completamento della procedura, con assegnazione alla Società Romano delle linee già esercitate dalle ricorrenti;

In particolare il TAR, dopo aver considerato perentorio il termine di trenta giorni (con scadenza 7 agosto 2003) per l'esercizio dell'opzione tra la rinuncia a continuare il servizio o la facoltà di associarsi con altre imprese stabilito dall'atto di indirizzo di cui alla delibera G. R. n.481 del 30 giugno 2003 e insussistente una revoca coattiva di precedenti concessioni in quanto tutte scadenti il 31 dicembre 2004, ha ritenuto sostanzialmente corretta la procedura regionale di aggregazione delle imprese concessionarie di TPL con dotazione di servizi inferiori ai 600.000 chilometri annui, compresa l'assegnazione diretta alla società Romano dei servizi di TPL degli attuali appellanti.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le ricorrenti originarie, deducendo quanto segue:

- erroneità delle conclusioni della sentenza del TAR in quanto in palese contrasto con i principi sanciti dalla sentenza Corte cost. n. 80 del 3 marzo 2008, con riferimento al divieto per la Regione di esercitare poteri autonomi durante il periodo transitorio fissato dalla legislazione nazionale ed all'illegittimità di qualsiasi norma interna diretta ad ampliare gli affidamenti diretti dei servizi TPL oltre le ipotesi consentite dall'ordinamento comunitario;

- contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il termine fissato dall'atto di indirizzo (7 agosto 2003) aveva carattere ordinatorio, atteso che con delibera G. R. n. 820/2004 era stato indicato l'ulteriore termine del 31 dicembre 2004;

-illegittimità del termine unitario di scadenza delle concessioni regionali (31 dicembre 2004) introdotto dalla delibera G. R. n.820/2004, poiché ciascuna concessione aveva come scadenza un termine novennale a partire dalla data di rilascio di ciascuna di esse;

- durante il periodo transitorio per l'entrata in vigore della riforma del settore, le Regioni erano prive di qualsiasi potere di modifica degli assetti gestionali;

- la procedura regionale posta in essere è affetta da disparità di trattamento in quanto viene ad attribuire una posizione dominante a poche imprese di maggiori dimensioni, le quali avevano la

facoltà di non partecipare all'accorpamento e conseguire direttamente i servizi eventualmente revocati.

Costituitesi in giudizio, la Regione Calabria e la società Romano Autolinee hanno chiesto il rigetto dell'appello.

La Regione Calabria, con memoria conclusiva, ha rilevato quanto segue:

- inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnativa nel presente giudizio del'atto di indirizzo di cui alla delibera regionale n. 481 del 30 giugno 2003 (contestato dalla società Sestito con autonomo ricorso presso il TAR Calabria n. 1215/2003 , tuttora pendente; e con ricorso n. 1274/2003 dalla ditta Guarnieri, che invece è stato respinto con sentenza n. 2105 /2004);
- ulteriore inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa nel presente giudizio del decreto regionale n. 187 del 10 dicembre 2004 (contestato invece con autonomo ricorso presso il TAR Calabria n. 85/2005, tuttora pendente), che ha definito negativamente, in particolare per mancanza di finitimità, il procedimento di accorpamento avviato dalle ricorrenti con l'istanza del 6 agosto 2003;
- il decreto n. 187/2004 costituisce inoltre presupposto del decreto n. 205 del 17 dicembre 2004, che ha disposto la revoca delle precedenti concessioni delle ricorrenti, con conseguente inammissibilità anche dell'impugnativa del decreto n. 205/2004;

- le istanze del novembre 2004 di aggregazione alla SCAV sono state correttamente rigettate, in quanto avanzate dopo il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto di indirizzo, mentre l'ulteriore termine del 31 dicembre 2004 di cui alla delibera n.820/2004 riguardava unicamente il completamento della procedura;
- è irrilevante il richiamo da parte delle ricorrenti alla L.R. n. 36/2004 in quanto non solo successiva agli atti impugnati ma da tale legge non può desumersi il carattere ordinatorio del termine di trenta giorni fissato dall'atto di indirizzo;
- la delibera n. 820/2004 non ha fissato un termine unico per la scadenza delle concessioni novennali in atto, ma ha semplicemente preso atto dell'intervenuta scadenza di tali concessioni in data 31.12.2004 e comunque la data di scadenza del 31.12.2004 risultava indicata nei disciplinari delle concessioni rilasciate alle ricorrenti, come documentato in atti;
- pertanto le ricorrenti hanno svolto il pubblico servizio di autolinea fino alla data di scadenza naturale delle relative concessioni, per cui non vi stata al riguardo alcuna revoca ma semmai un mancato rinnovo;
- l'atto di indirizzo (non impugnato in questo giudizio) ha previsto sia la revoca delle concessioni, sia la loro riassegnazione ad altra impresa in conformità all'art. 27 L.R. n.23/1999;
- la normativa statale di cui all'art. 18 del D. L.vo n422/1997 non

prevede una sorta di congelamento delle concessioni in atto durante il periodo transitorio (fissato prima al 31 dicembre 2003 e poi più volte prorogato), stabilendosi solo la facoltà di mantenere gli affidamenti in atto;

- non è pertinente il richiamo della sentenza Corte cost.n.80/2006 in quanto relativa alla L. R. n. 36/2004, mentre nella specie è stata applicata la L. R. n.23/1999 e comunque i principi enunciati da tale sentenza non riguardano l'art. 27 L.R. n. 23/1999 alla base della procedura regionale.

Le appellanti, a loro volta, hanno insistito nel richiamare a loro favore la sentenza Corte Cost. n. 80/2006, sottolineando che la Regione Calabria non solo aveva interferito sull'assetto gestionale esistente al momento dell'introduzione della riforma del trasporto pubblico locale di cui al D. L.vo n.422/1997 ma aveva perfino trasferito d'ufficio l'esercizio di determinate concessioni dalle ricorrenti ad altre imprese senza prevedere confronti comparativi e senza un equo indennizzo.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. L'appello è fondato in parte.

4.1. Appare utile premettere che la riforma del trasporto pubblico regionale e locale è stata disciplinata in sede nazionale dall'art. 18 del D. L.vo 19 novembre 1997 n. 422, allo scopo di aprire alla concorrenza questo particolare settore, prevedendo ,

per la parte che interessa, quanto segue:

- che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale avvenisse mediante contratti di durata non superiore a nove anni con osservanza dei principi di economicità ed efficienza ;
- che le regioni e gli enti locali, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopostici e di introdurre regole di concorrenzialità, si dovessero attenere ad alcuni principi tra cui quello di ricorrere alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio;
- che le regioni prevedessero un periodo transitorio, da concludersi entro il 31 dicembre 2003 (termine poi prorogato più volte e da ultimo fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 D. L. 28 dicembre 2006 n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007 n. 17), durante il quale permane la facoltà di mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle previste trasformazioni, salva la previsione di un'ulteriore proroga da parte delle regioni, al massimo di due anni, a favore dei soggetti che entro il termine del periodo transitorio soddisfino una delle condizioni ivi previste;
- che le regioni e gli enti locali dovessero incentivare il riassetto organizzativo ed ove la riorganizzazione non avvenga ed in casi di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del

relativo servizio mediante le procedure concorsuali;

- che, trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi dovessero essere affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali.

Con la conseguenza che durante il periodo transitorio per i nuovi affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale (TPL) le regioni e gli enti locali dovevano immediatamente ricorrere alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio (fermo restando, sulla base dei principi generali in materia, l'affidamento del servizio pubblico direttamente ad una società della quale l'Ente detiene l'intero capitale, a condizione che l'Ente eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la detiene, in conformità alla fondamentale sentenza in materia della Corte di Giustizia CE, sez. 1, in data 6 aprile 2006 , procedimento C-410/04), mentre potevano procedere alla proroga degli affidamenti in concessione di TPL in atto (fino al 31.12.2007, salvo ulteriore proroga biennale da parte delle Regioni, alle condizioni previste).

4.2. La Regione Calabria ha attuato la riforma del trasporto pubblico locale con la L.R. 7 agosto 1999, n. 23, di cui interessa l'art. 27 (norme transitorie), come modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 33 nella parte in cui prevede che le

imprese di TPL, le quali sviluppano una percorrenza annua inferiore a 600.000 chilometri, qualora non esercitino, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'apposito atto di indirizzo, la facoltà di cui al comma 3 e cioè non effettuino una apposita dichiarazione con la quale manifestino l'intenzione di abbandonare l'esercizio del servizio di trasporto previo contributo, possono continuare ad esercire a condizione che si associno con altre imprese, in una delle forme di società di capitale previste dal codice civile, anche come associazione temporanea di imprese, realizzando una unicità di gestione di servizi di entità superiore ad una percorrenza annua di 600.000 chilometri, nell'ambito dei servizi rispettivamente limitrofi e finitimi, che corrisponda agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo i cui principi sono da definirsi con successivo atto normativo. Per i servizi in atto gestiti dalle suddette imprese, che non si avvalgono neanche della facoltà di associarsi di cui al presente comma, l'ente concedente è autorizzato a disporne la revoca, senza pagamento di alcun contributo, e assegnare i servizi stessi, previa razionalizzazione, ad altra impresa nel rispetto di quanto stabilito dall'atto di indirizzo.

4.3. La Regione ha poi adottato l'atto di indirizzo (delibera G. R. n. 481 del 30 giugno 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'8 luglio 2003), prevedendo in particolare che :

1.le imprese che sviluppano una percorrenza annua inferiore a

600.000 Km. , possono esercitare la facoltà di abbandono dell'esercizio... entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto deliberativo;

2.entro lo stesso termine le imprese, di pari tipologia del punto 1), che si associano con altre imprese , esercenti autolinee finitime, devono presentare alla Regione dichiarazione di prosecuzione dell'esercizio associato dei servizi..."

- "l'assegnazione degli autoservizi rinunziati o revocati avverrà... a seguito di esame delle proposte formulate dalle Aziende che saranno individuate ...tenendo conto dei seguenti elementi oggettivi:

-la finitimità dei servizi gestiti dall'impresa subentrante con quelli da assegnare"

- la maggiore integrazione possibile nei servizi gestiti dall'impresa subentrante di quelli da assegnare;

4.4. Tale atto di indirizzo è stato autonomamente impugnato presso il TAR Calabria dalle attuali ricorrenti (ric. n. 1215/2003 per la società Sestito, tuttora pendente; n. 1274/2003 per la ditta Guarnieri , definito con rigetto con la sentenza n. 2105/2004).

4.4. Le società ricorrenti hanno presentato istanza in data 6 agosto 2003 unitamente alle imprese Ionà Autolinee s.r.l., Imprese Individuale Linee Franco Genco Tours di Franco Genco, Impresa individuale Guarnirei Giovanni, Impresa individuale Passante Ada, Impresa Individuale Pettinato Ottavio

per proseguire in forma associata l'esercizio dei servizi loro concessi, realizzando tramite unità di gestione una percorrenza annua superiore a Km. 600.000.

Con decreto G. R. n. 820 del 3 novembre 2004 è stato fissato il termine del 31 dicembre 2004 per la conclusione delle procedure di aggregazione sulla base delle richieste avanzate ed è stato autorizzato il rinnovo delle concessioni in scadenza alle sole imprese o aggregazioni tra imprese che alla data del 31 dicembre 2004 sviluppassero una percorrenza annua superiore a KM. 600.000.

In data 19 novembre 2004 è pervenuta al Dipartimento trasporti l'istanza delle imprese Sestito e Guarnieri per ottenere l'autorizzazione "in via alternativa" ad associarsi con la Società consortile SCAV a r.l. ed il successivo 22 novembre le due imprese ed il consorzio SCAV facevano pervenire istanza formale a proseguire il servizio in forma associata.

Con decreto dirigenziale n. 187 del 10 dicembre 2004 è stata rigettata la prima istanza del 6 agosto 2003 (impugnato presso il TAR Calabria con autonomo ricorso n.85/2005, tuttora pendente) e con il provvedimento contestato in questo giudizio (decreto n. 205 del 29 dicembre 2004), richiamato il precedente decreto n.187/2004, sono state definite negativamente per decorso dei termini le istanze del 19 e del 22 novembre 2004 presentate dalla ricorrente Sestito e dalla Guarnirei.

Pertanto le due ditte sono state considerate rinunciatarie, anche ai fini contributivi, ai sensi e per effetto dell'atto di indirizzo, precisandosi comunque che le concessioni di linea accordate alle ricorrenti erano scadute il 31 dicembre 2004; è stata disposta la revoca delle concessioni a decorrere dal 1° gennaio 2005 ed è stato previsto il futuro accorpamento di tali servizi con gli esercizi di altra impresa da individuare secondo i criteri dell'atto di indirizzo.

Con decreto dirigenziale n. 212 del 30 dicembre 2004 (pure impugnato nel presente giudizio) i servizi revocati alle ricorrenti sono stati affidati direttamente (secondo i criteri dell'atto di indirizzo) alla Società Romano Autolinee, con decorrenza 1° gennaio 2005.

4.5. Premesso quanto sopra in relazione alla normativa di riferimento ed alla complessa procedura posta in essere dalla Regione per razionalizzare e rendere efficiente il trasporto pubblico locale, le doglianze prospettate dagli appellanti non appaiono meritevoli di positiva considerazione, salvo quanto si dirà con riferimento all'impugnativa del decreto regionale n.212 del 30 dicembre 2004.

4.5.1. Contrariamente a quanto ritenuto dalle appellanti, il termine di trenta giorni dalla relativa pubblicazione fissato dall'atto di indirizzo (7 agosto 2003) aveva carattere perentorio in conformità a quanto previsto dal menzionato art. 27, comma 5,

L. R. n.23/1999 e successive modificazioni . Né vi è stata da parte della Regione una proroga di tale termine con la delibera G. R. n.820/2004, la quale nell'indicare l'ulteriore data del 31 dicembre 2004 intende rivolgersi ai competenti uffici per sollecitarli alla conclusione delle procedure avviate in esecuzione dell'atto di indizzo.

Con la conseguenza che correttamente sono state definite negativamente per decorso del termine perentorio di trenta giorni le istanze del 19 e del 22 novembre 2004 presentate dalle ricorrenti Sestito e Guarnirei per associarsi con l'impresa SCAV, mentre l'esito dell'originaria domanda di aggregazione del 6 agosto 2003 non costituisce oggetto della presente controversia in quanto contestata con altro ricorso pendente presso il TAR Calabria (ric. n. 85/2005).

4.5.2 Neppure vale sostenere da parte delle appellanti l'illegittimità del termine unitario di scadenza delle concessioni regionali (31 dicembre 2004) di cui alla delibera G. R. n.820/2004.

Invero, per lo meno per quanto riguarda le ricorrenti, detta delibera non ha autonomamente fissato alcun termine unico per la scadenza delle concessioni novennali in atto, ma ha semplicemente preso atto con effetti dichiarativi dell'intervenuta scadenza di tali concessioni in data 31.12.2004 e comunque la data di scadenza del 31.12.2004 risultava indicata nei disciplinari

delle concessioni rilasciate alle istanti, come documentato in atti. Né le ricorrenti hanno fornito elementi di prova contrari.

Pertanto le istanti hanno svolto il pubblico servizio di autolinea fino alla data di scadenza naturale delle relative concessioni e non vi è stata al riguardo alcuna revoca ma semmai un mancato rinnovo, per essere state ammesse al rinnovo solo le imprese che alla data del 31 dicembre 2004 sviluppavano una percorrenza annua superiore a Km. 600.000 (categoria in cui non rientravano le ricorrenti), ai sensi della delibera G. R. n.820/2004 .

4.5.3. Ne discende che, non essendovi stata nella specie una revoca d'ufficio delle concessioni in atto nei confronti delle attuali ricorrenti ma in effetti un mancato rinnovo con decorrenza 1° gennaio 2005, è priva di fondamento la doglianza con la quale si sostiene l'illegittimità della revoca per mancanza di un equo indennizzo.

4.6. Residua da esaminare la complessa doglianza con la quale sostanzialmente si sostiene che la procedura posta in essere attribuiva una posizione dominante a poche imprese di maggiori dimensioni, le quali avevano la facoltà di non partecipare all'accorpamento e conseguire direttamente i servizi eventualmente revocati; che durante il periodo transitorio per l'entrata in vigore della riforma del settore TPL, le Regioni erano prive di qualsiasi potere di modifica degli assetti gestionali e comunque era illegittima qualsiasi norma interna diretta ad

ampliare gli affidamenti diretti dei servizi TPL oltre le ipotesi consentite dall'ordinamento comunitario, invocando al riguardo anche i principi stabiliti dalla sentenza Corte cost. 3 marzo 2006 n. 80 con riferimento alla L.R. Calabria 28 dicembre 2004 n.36, di modifica della L.R. 7 agosto 1999 n. 23.

Detta doglianza è da condividere in parte.

4.6.1. Va osservato al riguardo che durante il periodo transitorio (come sopra determinato), sulla base sia della normativa statale (art. 18, comma 3 bis, D. L.vo n. 422/1997 e successive modificazioni) che di quella regionale (art.27, comma 5, L.R. Calabria n.23/1999 e successive modificazioni) permaneva la facoltà per le Regioni e gli Enti locali di mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari sia pure con l'osservanza di determinate condizioni. Per cui, trattandosi di facoltà, sussisteva anche la possibilità di una diversa determinazione.

Una diversa determinazione poteva essere assunta in particolare modo per quelle concessioni in scadenza nel periodo transitorio, come nel caso di quelle delle ricorrenti che avevano come termine finale di esercizio il 31 dicembre 2004.

Né appare censurabile per disparità di trattamento la scelta della Regione di consentire il rinnovo delle concessioni in scadenza alle sole imprese che alla data del 31 dicembre 2004 sviluppassero una percorrenza annua superiore a KM. 600.000, tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione ed economicità sottese ad una

tale discezionale determinazione.

Non risultano poi disattesi nella procedura posta in essere dalla Regione i principi espressi nella sentenza Corte cost. n. 80/2006, che riguardano due aspetti introdotti dalla L.R. n.36/2004 (art. 1, comma 11, lettere b ed f) che non vengono in rilievo nella fattispecie disciplinata dall'art. 27, 5 comma, L. R. n.23/1999, come modificato dalla L. R. n.33/2002.

4.6.2. La doglianza è meritevole di adesione invece con riferimento alla sorte che è stata riservata alle concessioni delle ricorrenti che, in scadenza il 31 dicembre 2004, non si erano associate alle concessioni di altre imprese per una gestione unitaria e non avevano titolo al rinnovo sulla base della disciplina regionale.

Sul punto la normativa statale appare orientata a ricorrere, per i nuovi affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale (categoria cui appartenevano le concessioni delle ricorrenti una volta venuta a scadenza senza essere rinnovate), anche nel periodo transitorio, alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio, come precisato al punto 4.1.

Invece, la L. R. n.23/1999 e successive modificazioni, art.27, ultimo periodo del comma 5, si limita a stabilire al riguardo di tali servizi di “ assegnare i servizi stessi, previa razionalizzazione,

ad altra impresa nel rispetto di quanto stabilito dall'atto di indirizzo".

Per cui, è senz'altro esente da critiche la legge regionale nella parte in cui prevede di assegnare "tali servizi", previa razionalizzazione, ad altra impresa e con rinvio ai criteri di cui all'atto di indirizzo.

L'illegittimità posta in essere si concreta invece negli specifici criteri dell'atto di indirizzo nella parte in cui si stabilisce che "l'assegnazione degli autoservizi rinunziati o revocati avverrà... a seguito di esame delle proposte formulate dalle Aziende che saranno individuate ...tenendo conto dei seguenti elementi oggettivi:

- la finitimità dei servizi gestiti dall'impresa subentrante con quelli da assegnare;
- la maggiore integrazione possibile nei servizi gestiti dall'impresa subentrante di quelli da assegnare"

In tal modo, infatti, l'assegnazione dei servizi rinunziati o revocati, come quelli delle ricorrenti, sono stati affidati direttamente ad altre imprese senza l'indispensabile ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio.

Con la conseguente illegittimità del decreto dirigenziale n. 212 del 22 dicembre 2004 nella parte in cui assegna direttamente all'impresa Romano Autolinee le concessioni già appartenenti alle ricorrenti, sulla base degli illegittimi criteri in parte qua dell'atto di

indirizzo di cui alla delibera regionale n.481/2003.

Né può ritenersi inammissibile il ricorso per la mancata autonoma impugnativa dell'atto di indirizzo in questo giudizio, trattandosi di atto presupposto di carattere generale ed astratto che risulta sostanzialmente impugnato quale atto presupposto dell'assegnazione delle concessioni delle ricorrenti ad altra impresa.

5. Per quanto considerato, l'appello va accolto in parte e, in riforma parziale della sentenza del TAR, va accolto in parte il ricorso di primo con l'annullamento in parte qua del decreto dirigenziale n. 212/2004 e, per quanto di ragione, del presupposto atto di indirizzo di cui alla delibera G.R. n.481/2003.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in parte l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del TAR, accoglie in parte il ricorso di 1° grado, come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2009

con l'intervento dei Signori:

Pres. Raffaele Iannotta

Cons. G.Paolo Cirillo

Cons. Filoreto D'Agostino

Cons. Aniello Cerreto Est.

Cons. Francesco Caringella

L'ESTENSORE

F.to Aniello Cerreto

IL PRESIDENTE

F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

F.to Cinzia Giglio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 14.10.2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Elisabetta Argiolas